I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3005/82 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1205/82 (3) prevede per la campagna 1982/1983 misure di compensazione finanziaria per i limoni; che tali misure hanno determinato l'adozione del regolamento (CEE) n. 471/76 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2010/81 (5), che prevede la sospensione dell'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo; che occorre prorogare detta sospensione fino al 31 maggio 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 471/76 è sostituito dal testo seguente:

« Esso è applicabile sino al 31 maggio 1983. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. CHRISTOPHERSEN

(1) GU n. C 157 del 22. 6. 1982, pag. 6.
(2) GU n. C 292 dell'8. 11. 1982, pag. 101.
(3) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 42.
(4) GU n. L 58 del 5. 3. 1976, pag. 5.
(5) GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 7.